

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n.45 del 19 maggio 2010

“Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 1
(Requisiti)

Le norme di cui al presente documento si applicano per la nomina e designazione di rappresentanti del Comune - non consiglieri comunali - presso enti (comprese le società), aziende, ed istituzioni, comunque in conformità alle previsioni delle leggi, degli statuti e dei regolamenti vigenti nella realtà presso le quali eserciteranno le loro funzioni. I nominati ed i designati in rappresentanza del Comune devono avere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale ed adeguata competenza ed esperienza, in relazione alle funzioni che dovranno esercitare. Nel caso in cui la nomina o la designazione riguardi settori ove sia richiesta una specifica competenza, deve provvedersi alla scelta di persone di provata esperienza tecnica e professionale. A tal fine il Sindaco terrà conto del titolo specifico di studio posseduto, delle esperienze di lavoro acquisite, e di quelle maturate in incarichi precedenti anche non analoghi.

Art. 2
(Incompatibilità e limiti alle nomine)

Non possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune i parenti e gli affini fino al III grado del Sindaco e degli Assessori e fino al I grado dei Consiglieri Comunali. Non possono essere nominati o designati coloro che abbiano ricoperto i medesimi incarichi negli stessi enti (comprese le società), istituzioni o aziende, nei precedenti due periodi di carica consecutivamente. E' incompatibile con la posizione di rappresentante del Comune in aziende, istituzioni, enti (comprese le società), la funzione di Sindaco, di Presidente od Assessore in altri enti locali.

E' infine incompatibile con la nomina alla presidenza o quale membro del consiglio di amministrazione di aziende speciali (o società) l'appartenenza agli organi di altra azienda speciale o società del Comune di Lodi.

Non possono inoltre essere nominate o designate persone che svolgono attività concorrenti o connesse con gli scopi e gli interessi dell'azienda, istituzione o ente (comprese le società).

Per tutte le nomine e designazioni va applicato il principio della pari opportunità e perciò si dovrà tendere ad una rappresentanza paritaria dei sessi.

E' fatto divieto ai rappresentanti, per la durata del loro mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dagli enti, aziende ed istituzioni a cui sono stati designati, nonché da società da questi controllate, pena la decadenza dal mandato.

Art. 3
(Modalità procedurali per la nomina)

A partire dalla data di adozione del provvedimento di approvazione degli indirizzi generali per la nomina, la designazione dei rappresentanti del Comune presso aziende, istituzioni, enti (comprese le società), al fine di consentire alle associazioni, alle consulte, alle forze rappresentative della società civile di Lodi o a gruppi di cittadini non inferiori a 5 (cinque) la presentazione di candidature, si procederà, previa diffusione di appositi comunicati diritti alla stampa locale - alle emittenti locali -

agli ordini professionali, all'affissione all'Albo Pretorio di apposito avviso con prefissione di un termine di 15 giorni liberi per la presentazione delle candidature.

Le segnalazioni e le candidature dovranno essere accompagnate dalle seguenti indicazioni:

- titolo di studio;
- curriculum sottoscritto, completo dei dati anagrafici e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l'esperienza generale e specifica,
- elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta e nel precedente quinquennio con l'indicazione della durata;
- dichiarazione di disponibilità all'accettazione della candidatura, qualora non direttamente e personalmente presentata;
- dichiarazione di possesso dei diritti civili e politici;
- dichiarazione di insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo specifico incarico al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità;
- dichiarazione non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dichiarazione di insussistenza delle incompatibilità, di conflitti di interessi di cui al precedente art. 2 e disponibilità a far cessare entro 10 giorni dalla nomina le eventuali cause di incompatibilità. L'amministrazione comunale acquisirà d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziario.
- dichiarazione di assenso alla pubblicazione sul sito internet del curriculum e dei dati personali.

Art. 4

(Pubblicità sul sito)

Nel sito internet del Comune, con specifico ed evidente richiamo nell'apposita sezione dedicata alle società partecipate, saranno pubblicati i bilanci e i curricula degli amministratori delle stesse al fine di garantire una maggiore trasparenza amministrativa. Queste informazioni saranno rese pubbliche anche sui siti internet delle aziende partecipate. Sul sito internet del Comune saranno pubblicati (previo assenso scritto dei candidati a tutela della privacy) i curricula che gli stessi presenteranno durante il periodo di apertura del relativo bando.

Art. 5

(Elenco delle nomine e designazioni)

Entro il 30 settembre di ogni anno viene compilato l'elenco di tutte le nomine e designazioni da effettuarsi nel successivo anno solare; l'elenco contiene l'indicazione delle funzioni e dell'attività degli organismi cui le nomine e le designazioni si riferiscono, l'indicazione delle norme che prevedono l'incarico, la data entro cui esse devono essere effettuate, i requisiti necessari per ricoprire l'incarico, l'ammontare dell'eventuale compenso e l'ente erogatore.

E' fatta salva, in casi eccezionali, la compilazione di elenchi suppletivi per le nomine, designazioni e sostituzioni che si rendano necessarie nel corso dell'anno.

Detti elenchi vengono comunicati ai capigruppo consiliari e affissi all'albo pretorio.

Art. 6
(Nomina)

Il Sindaco esamina le segnalazioni valutandone l'ammissibilità.

In mancanza di presentazione di candidature, o quando queste siano numericamente insufficienti o risultino, a giudizio del Sindaco, inadeguate rispetto all'incarico da conferire, il Sindaco con atto motivato provvede direttamente alla nomina, fermo restando il possesso da parte del nominato dei requisiti previsti.

In caso di dimissioni, revoca o decadenza di un nominato o designato in rappresentanza del Comune, il Sindaco ha facoltà di avvalersi per la surroga delle candidature presentate per lo stesso incarico nei precedenti dodici mesi, fermo restando il possesso dei requisiti previsti.

Gli atti di nomina o di designazione devono essere notificati agli interessati, firmati per accettazione e trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale per la comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile, affissi all'albo pretorio per la durata di 15 giorni, e trasmessi agli enti istituzioni ed aziende cui si riferiscono.

Art. 7
(Doveri inerenti al mandato)

Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati ai sensi dei precedenti articoli sono tenuti, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi, a conformarsi agli indirizzi del consiglio comunale e alle direttive del sindaco.

I rappresentanti del comune presso ciascun ente, azienda ancorché consortili, istituzione e società partecipate, presentano annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, al Sindaco ed alla Presidenza del Consiglio Comunale, una relazione sullo stato dell'ente e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti; tale relazione è trasmessa a tutti i consiglieri comunali, nonché è oggetto di eventuale verifica nelle commissioni competenti.

Art. 8
(Revoca - sospensione - decadenza - dimissioni)

Per tutte le cariche la cui nomina è di competenza del Sindaco si applicano le disposizioni dell'art. 15 Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modifiche.

Il Sindaco può con provvedimento scritto e debitamente motivato, da notificarsi all'interessato, procedere alla revoca e/o sospensione dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituzioni qualora:

- a) venga accertata l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive negli organi presso cui sono stati nominati, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti e regolamenti degli enti, aziende ed istituzioni;
- b) venga rilevata la reiterata e grave difformità delle scelte operate dal rappresentante con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

Compete al Sindaco la pronuncia di decadenza di un rappresentante nei cui confronti risulti una situazione di incompatibilità o incapacità prevista dalla legge, dallo statuto comunale e regolamenti, o dagli statuti, o regolamenti degli enti, aziende ed istituzioni nei cui organi il rappresentante figura quale componente.

La revoca o la sospensione con provvedimento motivato e previa contestazione può avvenire altresì per motivi di particolare e specifica gravità.

Il provvedimento di revoca produce effetto dalla data di notifica e va comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Il provvedimento di decadenza produce – salvo diverse indicazioni della legge, statuto o regolamento – effetto dal giorno della notifica dello stesso all'interessato.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco del Comune di Lodi e producono effetto dalla data di protocollazione.

Tutti i provvedimenti di surroga, da adottarsi in caso di caso morte, dimissioni, decadenza e revoca, devono essere avviati nei termini più solleciti e comunque entro 10 giorni dalla data dell'evento, nel rispetto degli indirizzi di cui agli articoli precedenti.

Art. 9

(Norme finali)

La procedura di cui al precedente articolo 3 viene utilizzata anche per le nomine di competenza del Consiglio Comunale, qualora non si tratti di Consiglieri Comunali. E' abrogata ogni norma regolamentare incompatibile con il presente atto d'indirizzo."